



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 59 DEL 29-07-2021

Reg. generale n. 89 del 29-07-2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ART. 21 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E SS.MM.II., PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE UNITA' D'ITALIA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO MURA CASTELLANE E ISTALLAZIONE DI BARRIERA DI RITENUTA. DITTA CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L.

II FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL V SETTORE

ACQUISITA l'istanza prot. n.15221 del 29 luglio 2021, della ditta "CO.GE.CO. COSTRUZIONI ED APPALTI SRL" (P. IVA 02820000608), con sede in Via Valle n. 162 – 03032 ARCE (FR) quale impresa capogruppo dell'ATI appaltatrice CO.GE.GO - INFRAGEST, nella persona dell'Amministratore Unico - Legale Rappresentante, sig.ra Maria Sabina ACETI nata a Piedimonte San Germano (FR) il giorno 22 agosto 1971 e residente a 03022 – BOVILLE ERNICA (FR) in via Brecciaro, n. 54 (c.f. CTAMSB71M62G5980), con la quale si richiede l'autorizzazione per l'installazione di 1 (uno) cantiere stradale temporaneo, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.ii.mm. e la conseguente emissione della relativa ordinanza di occupazione temporanea di suolo pubblico in Viale Unità d'Italia, di questo Comune per effettuare la riparazione danni con consolidamento e restauro delle Mura Castellane con contestuale installazione di barriera di ritenuta stradale laterale - tratto Viale Unità d'Italia. Ditta Committente: Comune di TREIA (CUP:I35F20000070005 – CIG: 8705079A6F - CUI L00138790431201900027);

PREMESSO che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 03 marzo 2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto per i lavori di "riparazione danni con consolidamento e restauro delle mura castellane e installazione di barriera con ritenuta stradale laterale. Tratto Viale Unità d'Italia";

- con deliberazione dirigenziale n. 174 del 03 giugno 2021 a firma del dirigente del I settore della S.U.A. della Provincia di Macerata è stato disposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al seguente operatore economico: "R.T.I. CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (mandataria) – INFRAGEST SRL (mandante)" con sede, rispettivamente a ARCE (FR) con P.I. 02820000608 e SAN VITTORE del LAZIO (FR) con P.I. 02578000602;
- è stato redatto il "verbale di autorizzazione alla consegna in via d'urgenza ai lavori" in relazione ai lavori di cui sopra, assunto al prot. n. 14809 del 22 luglio 2021;

ESAMINATI gli allegati planimetrici, alla richiesta di cui al prot. n.15221 del 29 luglio 2021, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, si evidenzia che, l'esecuzione delle opere di che trattasi necessitano, anche dell'occupazione temporanea dell'area privata distinta catastalmente al foglio n. 57, particelle 299 e 317, rispettivamente di proprietà della sig.ra Tamara LANCIONI nata a Treia (MC) il 19 aprile 1976 (c.f. LNCTMR76D49L366O) e del sig. Valentino PALMUCCI nato a Treia (MC) il 02 marzo 1949 (c.f. PLMVNT49C02L366D) ai fini del deposito di cantiere;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i verbali di occupazione temporanea nel quale i proprietari dell'area distinta catastalmente al foglio n. 57, particelle 299 e 317 autorizzano la ditta incaricata all'esecuzione dei lavori, già concessi dal Comune di Treia:

- il sig. Valentino PALMUCCI, sopra generalizzato, con atto di cui al prot. n. 9694 del 13 maggio 2021;
- la sig.ra Tamara LANCIONI, come già individuata, con atto di cui al prot. n. 1103 del 18 gennaio 2021;

ATTESO che i suddetti lavori necessitano di un'occupazione in Viale Unità d'Italia per metri quadrati 170 (cento-settanta/00): lunghezza metri lineari 45 (quarantacinque/00), profondità metri lineari 3.70 (tre/70), nel quale si svilupperanno un ponteggio schermato con relative mantovane e aree destinate allo stoccaggio dei materiali e mezzi d'opera;

OSSERVATO che è stato effettuato un sopralluogo, in data 29 luglio 2021, dal personale di quest'ufficio, nella persona del Vicecomandante del V Settore, dal quale è emerso che la zona interessata dall'occupazione di che trattasi, si trova a ridosso della segnaletica luminosa (semaforo) sita sul lato – Porta Vallesacco e pertanto l'area di manovra dei veicoli che solitamente circolano nella suddetta strada necessitano di uno spazio di manovra maggiore di quello che rimarrebbe libero. Pertanto al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale veicolare nel tratto in parola, occorre che la segnaletica luminosa (semaforo) utilizzata per il senso unico alternato sia arretrata di circa metri lineari 15 (quindici) sul lato – Porta Vallesacco;

RILEVATA la necessità di attuare misure finalizzate a preservare la pubblica incolumità degli utenti della strada;

DATO ATTO che l'esecuzione del predetto intervento, necessita di occupazione dello spazio pubblico destinato a pertinenza stradale come evidenziato negli allegati al protocollo di cui sopra;

APPURATO che la realizzazione del suddetto intervento necessita della predisposizione di un idoneo segnalamento temporaneo di cantiere, ai sensi delle vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e del relativo decreto di attuazione, D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTI

- l'art.21 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- gli artt.30 e seguenti del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI

- gli artt. 5, 6, 7 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Maurelli Vice Comandante appartenente al V Settore "*Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap*";

AUTORIZZA

l'Amministratore Unico - Legale Rappresentante, sig.ra Maria Sabina ACETI nata a Piedimonte San Germano (FR) il giorno 22 agosto 1971 e residente a 03022 – BOVILLE ERNICA (FR) in via Brecciaro, n. 54 della ditta "CO.GE.CO. COSTRUZIONI ED APPALTI SRL" (P. IVA 02820000608), con sede in Via Valle n. 162 – 03032 ARCE (FR) quale impresa capogruppo dell'ATI appaltatrice CO.GE.GO - INFRAGEST alla realizzazione del cantiere stradale temporaneo ed all'occupazione temporanea di suolo pubblico, nei luoghi da specificarsi nel dettaglio a seguire:

Luogo di occupazione ed area di cantiere:

Proprietà privata: distinta catastalmente al foglio n. 57, particelle 299 e 317;

Area pubblica: Viale Unità d'Italia, corsia di marcia della strada comunale a ridosso delle Mura Castellane;

Periodo di attuazione: dalle ore 07.00 di lunedì 02 agosto 2021 sino al termine dei lavori, data presumibile prevista alle ore 24.00 al 06 settembre 2021

Tipologia di occupazione: area destinata alla movimentazione dei mezzi d'opera, allo stoccaggio materiali e ponteggio e relative mantovane, come definita negli allegati;

ORDINA

alla ditta "CO.GE.CO. COSTRUZIONI ED APPALTI SRL" (P. IVA 02820000608), con sede in Via Valle n. 162 – 03032 ARCE (FR) quale impresa capogruppo dell'ATI appaltatrice CO.GE.GO - INFRAGEST, nella persona dell'Amministratore Unico - Legale Rappresentante, sig.ra Maria Sabina ACETI residente a 03022 – BOVILLE ERNICA (FR) in via Brecciaro, n. 54, già generalizzata, quale ditta esecutrice dei lavori, l'apposizione di

segnaletica temporanea, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e seguenti ed ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 "*Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo di cantiere*" e conformemente alle ulteriori prescrizioni sotto riportate:

- qualora la presenza dei lavori, dei depositi o del cantiere stradale determini il restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA asimmetrica a destra, Via Unità d'Italia (direzione Borgo - Porta Vallesacco) corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, comma 1, ed eventuale limite di velocità;
- se la larghezza della strettoia è inferiore a mt. 5,60 occorre istituire, nel caso di specie mantenere, il senso unico alternato regolato ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 comma 3 lett. c); ossia quando non sia possibile ricorrere al transito alternato "a vista" o con l'ausilio di "movieri" per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II.404) con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il collegamento "semaforo-centralino-semaforo" può avvenire via cavo o via radio. Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico. Ai fini degli accorgimenti necessari alla sicurezza e fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, che consiste in un segnalamento adeguato alle velocità tali da consentite ai veicoli, dalle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, in rapporto al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali, di cui al
l'art. 31 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Reg. Esec. Codice della Strada) l'impianto semaforico sito lato Porta Vallesacco deve essere spostato verso quest'ultima di metri lineari 15 (quindici/00);
- garantire, in corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e dell'area di cantiere, il transito pedonale in sicurezza, determinando eventuali percorsi, al fine di facilitare il transito dei pedoni ovviando ad insidie nascoste. I cantieri edili, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzione come previsto dall'art.32 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Reg. Esec. Codice della Strada);
- l'occupazione di suolo pubblico deve essere conforme a quanto descritto sull'allegato planimetrico costituente parte integrante e sostanziale dell'ordinanza e deve essere delimitata da barriere conformemente alle prescrizioni di cui all'art.32 del D.P.R. 495/1992;

- la visibilità notturna dei segnali verticali è regolamentata dall'art.79 del D.P.R. 495/1992 e ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti devono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne e in ipotesi di scarsa visibilità le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa;
- i lavori ed i depositi su strada ed il relativo cantiere devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di segnali previsti nello specifico dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. I segnali devono essere installati su supporti o basamenti mobili che ne garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possano costituire pericolo od intralcio alla circolazione;
- la visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'art. 79 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada;
- la segnaletica di cantiere dovrà essere regolarmente apposta e ben visibile e lo spazio occupato dovrà essere recintato e segnalato con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti posti sulle testate e lungo il perimetro del cantiere delimitante l'occupazione stradale;
- devono essere rispettate in modo puntuale le prescrizioni di cui agli artt.30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992;
- in caso di modifica della normale circolazione viaria la presente ordinanza vale come disciplina della nuova circolazione per tutta la sua durata di validità, le eventuali violazioni saranno punite ai sensi del D. Lgs. 285/1992;
- La parte di occupazione che si sviluppa nella proprietà privata: distinta catastalmente al foglio n. 57, particelle 299 e 317, dovrà essere recintata seguendo le indicazioni degli artt. 31, 32, 33 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Reg. Esec. Codice della Strada). Lo sbarramento dovrà essere innalzato su tutto il perimetro per:
 - impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
 - garantire la sicurezza dei lavoratori visto il dislivello presente all'interno del cantiere stesso;
- Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al cantiere (area pubblica e privata), il piano di sicurezza prima dell'inizio delle attività operative nel cantiere temporaneo e mobile con valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare per limitare al massimo il rischio ai sensi dell'art.88 del D.L.vo.81/2008;
- L'utenza verrà portata a conoscenza delle modifiche effettuate mediante apposizione della dovuta e regolamentare segnaletica stradale installata a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- Il responsabile dei lavori ovvero il legale rappresentante, è tenuto a comunicare al Comando Polizia Locale (0733/218722 - 335/7127272) l'inizio dei lavori e il termine delle stesse o eventuali esigenze sopraggiunte nel corso delle lavorazioni che necessitano di modifiche alla viabilità difforni a quanto inizialmente comunicato e regolamentato dal presente atto ordinamentale;
- La presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi e impregiudicati i diritti dei terzi;
- La ditta autorizzata all'occupazione è tenuta al termine dei lavori al ripristino dello stato dei luoghi e alle operazioni di pulizia della sede stradale e sue pertinenze.
- Ogni violazione alla medesima comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art .21 del D. Lgs. 285/1992 e quelle accessorie previste dal medesimo articolo, nonché quelle del Regolamento Edilizio di questo Comune;

- Al Comando di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare l'esecuzione della presente ordinanza;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
- La presente ordinanza s'intende prorogata, su richiesta della ditta esecutrice dei lavori, solo a condizione che permangano i requisiti, gli obblighi del rilascio, nonché lo stesso oggetto del lavoro non eseguito nei termini contenuti nell'istanza per cause di forza maggiore;
- Ai fini dell'emissione dell'autorizzazione e della contestuale ordinanza di occupazione di suolo pubblico relativa agli interventi previsti nelle successive fasi 2 e 3, come previsto nel prot. n. 15221 del 29 luglio 2021, quest'ufficio provvederà a seguito di avvenuta comunicazione di riconferma dello scadenziario.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- via mail – “CO.GE.CO. COSTRUZIONI ED APPALTI SRL” (P. IVA 02820000608), con sede in Via Valle n. 162 – 03032 ARCE (FR) quale impresa capogruppo dell'ATI appaltatrice CO.GE.GO – INFRAGEST all'indirizzo pec: cogecoappalti@legalmail.it;
- via mail - SETTORE VII – UFFICIO RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL PATRIMONIO E TERRITORIO all'indirizzo pec: ricostruzionepostsisma@pec.comune.treia.mc.it

Il responsabile del procedimento

Sost.to Comm. Dott.ssa Elisabetta MAURELLI

Il Responsabile del V Settore

Dott.ssa Barbara FOGLIA

L'informativa ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 di aggiornamento del codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e della GDPR (regolamento UE n. 679/2016), che dettano prescrizioni in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il "Codice" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Si informa, ai fini di tutela dei dati personali:

- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato;
- i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Treia - Settore Polizia Locale esclusivamente nell'ambito del presente procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e alla relativa ordinanza di segnalamento temporaneo di cantiere stradale temporaneo;
- i dati forniti potranno utilizzarsi per gli adempimenti amministrativi connessi al presente procedimento autorizzatorio e disposti dalla legislazione vigente;
- il trattamento sarà effettuato tramite strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

- i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate e degli adempimenti previsti, controlli, ecc.);
- titolare del trattamento è il Comune di Treia nella persona Sindaco pro tempore, Franco CAPPONI;
- responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Suap" dott.ssa Barbara Foglia;
- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.